

Serie Ordinaria n. 6 - Lunedì 08 febbraio 2016

D.G. Welfare

D.d.s. 4 febbraio 2016 - n. 657**Approvazione del piano regionale di controllo ed eradicazione della malattia di aujeszky e contestuale revoca del d.d.s. 9 maggio 2014, n. 3822 e del d.d.s. 30 giugno 2015, n. 5039**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PREVENZIONE SANITÀ VETERINARIA

Vista la decisione della commissione 2008/185/CE del 21 febbraio 2008 che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia;

Richiamata la d.g.r. n. X/2935 del 19 dicembre 2014 «Approvazione del piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria 2015 - 2018» che prevede la riduzione della prevalenza dell'infezione negli allevamenti suini e l'accreditamento di tutte le province nei confronti della malattia di Aujeszky;

Richiamati:

- il d.d.s. 9 maggio 2014, n. 3822 recante «Approvazione del piano regionale di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky e contestuale revoca del d.d.u.o. n. 10784/2011»;
- il d.d.s. 30 giugno 2015, n. 5039 «Decreto 9 maggio 2014, n. 3822 - ulteriori determinazioni»;

Verificato che l'applicazione delle misure previste dai summenzionati piani sanitari regionali ha determinato una drastica riduzione della prevalenza dell'infezione della malattia di Aujeszky in Lombardia (negli allevamenti da riproduzione la prevalenza ha subito una riduzione del 90% circa, attestandosi attorno al 2%, e negli allevamenti da ingrasso la prevalenza si è ridotta dell'85% circa, attestandosi attorno al 2%) nonché il significativo aumento di allevamenti che hanno conseguito lo stato di «indennità» (al 31 dicembre 2015 più del 90% degli allevamenti suini da riproduzione e più dell'85% di quelli da ingrasso ha ottenuto tale qualifica);

Preso atto che il conseguimento della qualifica comunitaria è ora subordinato all'attuazione di un piano di eradicazione della malattia di Aujeszky esteso a tutte le tipologie di allevamento, secondo i criteri previsti dalla decisione 2008/185/CE;

Rilevato che la presenza di allevamenti sieropositivi o comunque non indenni rappresenta un fattore di rischio per la diffusione dell'infezione che può compromettere il mantenimento dello stato di indennità acquisito dagli allevamenti suini; pertanto occorre stabilire ulteriori misure sanitarie atte a prevenire il rischio di diffondere l'infezione dagli allevamenti che non sono ancora indenni e, nel contempo, consentire la movimentazione dei suini ivi allevati;

Ritenuto pertanto di approvare il Piano regionale di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, allegato al presente atto (Allegato A), che prevede l'attuazione di ulteriori misure sanitarie per limitare il rischio di diffusione della malattia in parola e salvaguardare lo stato sanitario degli allevamenti indenni sul territorio regionale, prevedendo:

- misure per il risanamento degli allevamenti infetti, anche nel rispetto del benessere animale;
- procedure per la riacquisizione della qualifica sanitaria a seguito della sospensione o revoca della medesima;
- procedure per l'acquisizione e il mantenimento della qualifica sanitaria in tutti gli allevamenti, anche in quelli di piccole dimensioni, che non erano compresi nei precedenti piani di controllo;

SENTITI:

- il Centro di Referenza Nazionale per la malattia di Aujeszky;
- i Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle AA.TT.SS.;
- le Associazioni di Categoria degli allevatori;

VISTE:

- la l.r.n. 33/2009 recante «Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità» e s.m.i.;
- la l.r.n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

DECRETA

1. di revocare i seguenti provvedimenti regionali:

- D.d.s. 9 maggio 2014, n. 3822 recante «Approvazione del piano regionale di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky e contestuale revoca del d.d.u.o. n. 10784/2011»;

- D.d.s. 30 giugno 2015, n. 5039 «D.d.s. 9 maggio 2014, n. 3822 - Ulteriori determinazioni»;

2. di approvare il «Piano regionale di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta registrazioni contabili;

4. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul portale istituzionale della d.g. welfare

Il dirigente della struttura
Laura Gemma Brenzoni

— • —

PIANO DI CONTROLLO ED ERADICAZIONE DELLA MALATTIA DI AUJESZKY IN REGIONE LOMBARDIA

1. Premessa

Il commercio internazionale di suini vivi e di materiale genetico è regolato anche dalle garanzie che le autorità veterinarie devono fornire nei confronti della malattia di Aujeszky, in funzione del livello sanitario della zona o del paese da cui provengono i suini, secondo le norme internazionali stabilite dall'Ufficio Internazionale delle Epizootie (UIE).

Oggi pressoché l'intero territorio dei Paesi occidentali dell'Unione Europea e, per l'Italia, solo la provincia Autonoma di Bolzano, sono stati riconosciuti indenni nei confronti della malattia di Aujeszky o la Commissione ne ha approvato un programma di eradicazione; in virtù di tale situazione sanitaria, i suini provenienti dalla Lombardia non possono essere commercializzati verso gli altri Stati Membri in quanto non soddisfano le garanzie supplementari nei confronti della malattia di Aujeszky.

Con il Decreto n. 3822 del 9 maggio 2014 "APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI CONTROLLO ED ERADICAZIONE DELLA MALATTIA DI AUJESZKY E CONTESTUALE REVOCA DEL D.D.U.O. N. 10784/2011" la Regione si è posta l'obiettivo di raggiungere, entro il 31/12/2015, lo stato di indennità nei confronti della Malattia di Aujeszky, al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 9 della Direttiva n. 64/432/CEE, il riconoscimento comunitario di territorio che applica un programma di eradicazione nei confronti della Malattia di Aujeszky.

L'applicazione rigorosa delle misure previste nel DDS 3822/2014, nel corso del biennio 2014-2015, ha determinato una drastica riduzione della prevalenza dell'infezione della malattia di Aujeszky in Lombardia; in particolare, la prevalenza ha subito una riduzione del 90% circa (da 164 allevamenti positivi a 10) negli allevamenti da riproduzione, mentre in quelli da ingrasso la riduzione è stata dell'85% (da 151 allevamenti positivi a 26); al 31 dicembre del 2015 la prevalenza si attesta intorno al 1,5% negli allevamenti da riproduzione e al 2,18% negli allevamenti da ingrasso oggetto dei controlli previsti dal precedente piano.

Tale trend favorevole è il risultato di una crescente consapevolezza da parte degli allevatori della necessità di attuare correttamente il piano vaccinale e di adottare misure di biosicurezza per prevenire l'infezione negli allevamenti, unitamente all'intensificazione dei controlli ufficiali da parte dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinari per verificare la corretta attuazione delle vaccinazioni e agli interventi di informazione rivolti ad allevatori e veterinari Libero Professionisti.

Il conseguimento della qualifica comunitaria è ora subordinato all'attuazione di un piano di eradicazione della malattia di Aujeszky esteso a tutte le tipologie di allevamento, secondo i criteri fissati dalla Decisione della Commissione del 21 febbraio 2008 n.185.

2. Obiettivo

Il presente "Piano di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky", di seguito "Piano", è finalizzato al mantenimento dello stato d'indennità nei confronti della Malattia di Aujeszky degli allevamenti suini, al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 9 della Direttiva n. 64/432/CEE, il riconoscimento comunitario di territorio che applica un programma di eradicazione nei confronti della Malattia di Aujeszky.

Tale riconoscimento è un requisito indispensabile per richiedere l'inserimento della Lombardia nell'allegato I della Decisione n. 2008/185/CE, quale regione indenne dalla malattia di Aujeszky, in cui è vietata la vaccinazione.

3. Definizioni

Ai fini dell'attuazione del presente Piano, valgono le seguenti definizioni:

- **Veterinario responsabile del Piano:** Veterinario formalmente individuato dall'allevatore, al quale viene affidata la responsabilità della stesura e applicazione di un piano aziendale di controllo della malattia di Aujeszky, con particolare riferimento al piano vaccinale e ai controlli sanitari. Il nominativo del Veterinario responsabile deve essere comunicato all'ASL territorialmente competente, utilizzando l'*Allegato 1*, e registrato, a cura dell'ASL, in BDR entro 15 gg; copia dell'*Allegato 1* deve essere disponibile in allevamento. Qualsiasi variazione deve essere comunicata all'ASL entro 15 giorni, per l'aggiornamento in BDR.
- **Veterinario ATS referente del Piano:** Veterinario Ufficiale formalmente individuato dal DPV dell'ATS, eventualmente anche a livello di singola area distrettuale, il cui nominativo deve essere registrato in BDR, cui compete di coordinare, monitorare e verificare l'attività di controllo nei confronti della malattia di Aujeszky e la sua puntuale e corretta registrazione nei sistemi informativi della Regione. Periodicamente il Veterinario referente, con la collaborazione della sezione IZS territorialmente competente, deve promuovere incontri con gli allevatori e i Veterinari responsabili dei Piani, al fine di incentivare le azioni per il mantenimento dell'accreditamento degli allevamenti nei confronti della malattia di Aujeszky.
- **Piano vaccinale:** programma documentato di interventi di profilassi immunizzante, conforme alla vigente normativa, pianificato dal Veterinario responsabile del Piano, in accordo con l'allevatore e disponibile presso l'allevamento.
- **Allevamento positivo:** allevamento suino i cui animali sono stati sottoposti a controllo sierologico nei confronti della Malattia di Aujeszky e almeno un suino è risultato positivo.
- **Allevamento negativo:** allevamento suino i cui animali sono stati sottoposti a controllo sierologico nei confronti della Malattia di Aujeszky, secondo la numerosità campionaria prevista dal presente piano e nessun suino è risultato positivo.
- **Allevamento indenne da malattia di Aujeszky:** allevamento suino che possiede i requisiti previsti ai punti 7.a e 7.b del presente provvedimento.
- **Allevamento a stato sanitario sconosciuto:** allevamento suino i cui animali non sono stati sottoposti a controllo sierologici nei confronti della Malattia di Aujeszky nell'arco degli ultimi dodici mesi o che provengono da allevamenti non indenni.
- **Allevamento suino da svezzamento:** in cui sono presenti suinetti provenienti da un allevamento da riproduzione e dal quale gli animali sono successivamente movimentati verso un allevamento da ingrasso o un allevamento da riproduzione.

Serie Ordinaria n. 6 - Lunedì 08 febbraio 2016

4. Ambito di applicazione

Il presente Piano si applica a tutti gli allevamenti suini presenti sul territorio regionale e determina le condizioni per :

- mantenere l'accreditamento degli allevamenti suini,
- accreditare gli allevamenti da ingrasso con consistenza media per ciclo inferiore a 30 suini, nelle AATTSS ad elevata vocazione zootecnica (ATS Bergamo, ATS Brescia, ATS Valpadana, ATS Pavia e ATS Milano, limitatamente al territorio della provincia di Lodi) o inferiore a 5, nel rimanente territorio regionale,
- definire i criteri per la sospensione o la revoca della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky e stabilire le modalità per il suo ripristino,
- controllare la corretta attuazione del piano vaccinale.

5. Movimentazioni

Al fine di limitare il rischio di diffusione della malattia e di salvaguardare lo stato sanitario del territorio della Regione Lombardia, solo gli allevamenti della Lombardia indenni nei confronti della Malattia di Aujeszky possono movimentare verso altri allevamenti o macelli della Lombardia.

Le movimentazioni di suini a partire da allevamenti la cui qualifica è stata sospesa o revocata, sono soggette alle specifiche disposizioni di cui ai successivi punti 8 e 9 e 10.

6. Anagrafe degli allevamenti e qualifiche sanitarie

Le informazioni anagrafiche relative alle aziende e agli allevamenti suinicoli devono essere puntualmente registrate ed aggiornate in BDR/BDN.

Particolare attenzione deve essere riposta alle informazioni relative alla tipologia di allevamento e consistenza. In occasione dei controlli ufficiali e/o di comunicazioni da parte dell'allevatore è necessario registrare/aggiornare in BDR/BDN il dato relativo alla consistenza media per ciclo.

La qualifica sanitaria nei confronti della malattia di Aujeszky deve essere puntualmente registrata e aggiornata in BDR a carico del DPV territorialmente competente, previa verifica dei requisiti previsti dalla norma vigente. L'aggiornamento deve essere effettuato entro 15 gg dalla ricezione del rapporto di prova relativo agli accertamenti sierologici periodici, e comunque prima della movimentazione di suini verso altri allevamenti.

Al Veterinario ATS referente del Piano compete, tra l'altro, di verificare la puntuale e corretta registrazione dell'attività di controllo nei confronti della malattia di Aujeszky nei sistemi informativi della Regione, con particolare riferimento alle qualifiche sanitarie e agli esiti dei controlli effettuati.

7. Accredimento degli allevamenti suini e mantenimento della qualifica di "allevamento indenne da malattia di Aujeszky"

Al fine di ottenere la qualifica di allevamento indenne nei confronti della Malattia di Aujeszky, gli allevatori, tranne per gli allevamenti a carattere "familiare" (ai sensi del Dlgs. n.200/2010), devono inoltrare la domanda al Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ATS territorialmente competente, utilizzando l'*Allegato 2* al presente provvedimento.

7.a. Accredimento degli allevamenti suini

Per acquisire la qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky occorre soddisfare i seguenti requisiti:

- viene applicato un programma di vaccinazione, secondo lo schema previsto dalla vigente normativa nazionale,
- assenza di sintomi o lesioni riferibili alla malattia di Aujeszky negli ultimi 12 mesi,
- i suini devono essere sottoposti con esito favorevole agli accertamenti diagnostici di seguito specificati (punto 7.a.1), eccetto:
 - gli allevamenti da svezzamento e quelli "familiari" che acquisiscono e mantengono la qualifica "per induzione", a condizione che introducano solo animali provenienti da allevamenti indenni nei confronti della malattia di Aujeszky;
 - gli allevamenti suini da ingrasso con consistenza media per ciclo uguale o inferiore a 5 o uguale o inferiore a 30, secondo il territorio (come indicato al punto 4), esclusi i familiari, previo:
 - effettuazione del tutto pieno/tutto vuoto per allevamento e
 - rispetto del vuoto sanitario di almeno 3 gg dal termine delle operazioni di pulizia e disinfezione
 - introduzione di animali provenienti da allevamenti indenni.

Nel caso non fosse possibile effettuare il tutto pieno/tutto vuoto, l'acquisizione della qualifica è vincolata all'esito negativo di un prelievo sierologico effettuato secondo la numerosità campionaria di cui alla tabella A (prevalenza attesa del 5% con un IC del 95%), a carico dell'allevatore.

7.a.1 Accertamenti diagnostici per acquisizione della qualifica sanitaria

Gli animali degli allevamenti suini devono essere sottoposti a due controlli sierologici favorevoli ad un distanza minima di 28 gg e massima di 6 mesi, secondo la seguente numerosità campionaria:

- per gli allevamenti da riproduzione: *tabella B* (prevalenza attesa del 10%; IC del 95%, con un massimo di 29 campioni)
- per gli allevamenti da ingrasso: *tabella A* (prevalenza attesa del 5% con un IC del 95% , con un massimo di 57 campioni);
- per gli allevamenti da ingrasso che effettuano il tutto pieno/tutto vuoto è sufficiente un controllo sierologico dopo la terza vaccinazione, in allevamento o al macello, secondo la *tabella A* (prevalenza attesa del 5% con un IC del 95% , con un massimo di 57 campioni).

I DPV delle AATTSS programmano l'attività di accreditamento in modo che almeno il II° controllo sierologico coincida con l'attività di sorveglianza della MVS, laddove prevista.

7.b Mantenimento della qualifica di "allevamento indenne da malattia di Aujeszky"

Per mantenere la qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky occorre soddisfare i seguenti requisiti:

- viene applicato un programma di vaccinazione, secondo lo schema previsto dalla vigente normativa nazionale,
- assenza di sintomi o lesioni riferibili alla malattia di Aujeszky negli ultimi 12 mesi,
- i suini devono essere sottoposti con esito favorevole agli accertamenti diagnostici di seguito specificati (punto 7.b.1),
- gli animali di nuova introduzione devono provenire esclusivamente da allevamenti indenni da malattia di Aujeszky,
- gli animali di nuova introduzione non devono provenire da stalle di sosta, fiere o mercati.

7.b.1 Accertamenti diagnostici per il mantenimento della qualifica sanitaria

Al fine di mantenere lo status di indennità nei confronti della malattia di Aujeszky, gli allevamenti suini devono essere sottoposti a controlli sanitari periodici.

- Allevamenti da riproduzione: controlli sierologici favorevoli con cadenza quadrimestrale, secondo la numerosità campionaria di cui alla *tabella B* (prevalenza attesa del 10% con un IC del 95% con un massimo di 29 campioni); i campioni devono essere rappresentativi delle unità produttive presenti.
- Allevamenti suini da ingrasso: controlli sierologici favorevoli con cadenza semestrale, secondo la numerosità campionaria di cui alla *tabella A* (prevalenza attesa del 5% con un IC del 95%, con un massimo di 57 campioni); se prelevati in allevamento, i campioni devono essere rappresentativi delle unità produttive e degli animali in fase di magronaggio e degli animali in fase di finissaggio.
- Allevamenti suini da ingrasso che effettuano il tutto pieno/tutto vuoto: è sufficiente un controllo favorevole dopo la terza vaccinazione, in allevamento o al macello, secondo la numerosità campionaria di cui alla *tabella A* (prevalenza attesa del 5% con un IC del 95%, con un massimo di 57 campioni).

Nell'ambito delle attività di mantenimento della qualifica, almeno uno dei controlli annuali deve essere effettuato dal DPV, laddove possibile contestualmente a quelli svolti per la sorveglianza MVS.

Negli allevamenti suini (da riproduzione a ciclo chiuso e ingrasso) che non movimentano animali, in quanto la macellazione avviene in azienda, è sufficiente un controllo sierologico annuale, secondo la numerosità campionaria sopra specificata, in relazione alla tipologia di allevamento.

Negli allevamenti suini da ingrasso con consistenza media per ciclo uguale o inferiore a 5 o uguale o inferiore a 30, secondo il territorio (come indicato al punto 4), esclusi i familiari, va effettuato un controllo sierologico annuale, in allevamento secondo la numerosità campionaria sopra specificata, oppure al macello, su almeno una partita tra quelle più numerose.

8. Sospensione e revoca accreditamento

La qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky è **sospesa** nei seguenti casi:

- ✓ singolo animale sieropositivo, in allevamento o al macello
- ✓ più animali sieropositivi, prelevati al macello e provenienti da allevamenti da ingrasso.

La qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky è **revocata** nei seguenti casi:

- ✓ presenza di più di un'animale sieropositivo, in allevamento
- ✓ singolo animale sieropositivo, conseguente agli accertamenti successivi al riscontro di singola sieropositività
- ✓ introduzione di animali provenienti da allevamenti senza qualifica o con qualifica scaduta

Nel caso in cui la qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky venga revocata a causa di sieropositività, deve essere condotta dall'ATS, in collaborazione con OEVR e IZSLER, un'indagine epidemiologica, ed eventualmente anche un controllo sierologico di tutti gli allevamenti suini presenti nel raggio di 1 km.

9. Provvedimenti conseguenti alla sospensione della qualifica di "allevamento indenne da malattia di Aujeszky"

- A. allevamento da riproduzione: sospensione per la presenza di un singolo animale sieropositivo
- a. Sono sottoposti a prelievo sierologico:
 - i. il singolo animale sieropositivo, che deve essere individuato e sottoposto ad un ulteriore prelievo e
 - ii. tutti gli animali appartenenti alla stessa "coorte" (box gestazione, sala parto) e i riproduttori, secondo la numerosità campionaria di cui alla *tabella A* (prevalenza attesa del 5% con un IC del 95%, con un massimo di 57 campioni). Nel caso di allevamenti da riproduzione a ciclo chiuso anche gli animali appartenenti alla categoria dei grassi devono essere sottoposti a prelievo sierologico, con la numerosità campionaria di cui sopra.
 - b. Se gli accertamenti di laboratorio confermano la positività dell'animale di cui al punto a.i e la negatività degli animali di cui al punto a.ii, la qualifica viene riacquisita dopo la macellazione del singolo capo risultato positivo.
 - c. Se gli accertamenti di laboratorio rilevano la negatività dell'animale di cui al punto a.i (o non sia stato possibile rintracciarlo e sottoporlo a prelievo) e la negatività degli animali di cui al punto a.ii, la qualifica viene riacquisita. In questo caso è però necessario dopo 3 settimane sottoporre ad ulteriore controllo sierologico gli stessi riproduttori, ove ancora presenti. In caso tali accertamenti diano esito positivo la qualifica viene revocata.
 - d. Se gli accertamenti di laboratorio sugli animali di cui al punto a.ii danno esito positivo la qualifica viene revocata
- B. allevamento da ingrasso: sospensione per la presenza di un singolo animale sieropositivo prelevato in allevamento
- a. Sono sottoposti a prelievo sierologico:
 - i. il singolo animale sieropositivo, che deve essere individuato e sottoposto ad un ulteriore prelievo e
 - ii. tutti gli animali appartenenti alla stessa "coorte" (box)

Serie Ordinaria n. 6 - Lunedì 08 febbraio 2016

- b. Se gli accertamenti di laboratorio confermano la positività dell'animale di cui al punto a.i e la negatività degli animali di cui al punto a.ii, la qualifica viene riacquisita dopo la macellazione del singolo capo risultato positivo.
 - c. Se gli accertamenti di laboratorio confermano la negatività dell'animale di cui al punto a.i (o non sia stato possibile sottoporlo a prelievo) e la negatività degli animali di cui al punto a.ii, la qualifica viene riacquisita. In questo caso è però necessario dopo 3 settimane sottoporre ad ulteriore controllo sierologico gli stessi animali, ove ancora presenti. In caso tali accertamenti diano esito positivo la qualifica viene revocata.
 - d. Se gli accertamenti di laboratorio sugli animali di cui al punto a.ii danno esito positivo, la qualifica viene revocata
- C. allevamenti da ingrasso: sospensione per la presenza di più capi positivi prelevati al macello
- a. Sono sottoposti a prelievo sierologico in allevamento un numero di animali corrispondente alla numerosità campionaria di cui alla tabella A (prevalenza attesa del 5% con un IC del 95%, con un massimo di 57 campioni:). Vanno prelevati preferibilmente i capannoni con i capi più vecchi.
 - b. se gli accertamenti di laboratorio danno esito favorevole la qualifica viene riacquisita
 - c. se gli accertamenti di laboratorio confermano la positività su uno o più animali, la qualifica viene revocata.

10. Provvedimenti conseguenti all'assenza o alla revoca della qualifica di "allevamento indenne da malattia di Aujeszky"

Allo scopo di limitare il rischio di diffusione della malattia di Aujeszky, i titolari degli allevamenti che, alla data di applicazione del presente decreto, non sono indenni, oppure la cui qualifica di indenne è stata revocata, sono tenuti, a seconda della tipologia di allevamento o del motivo di revoca, a:

A. allevamento da riproduzione:

1. presentare un "Piano di Gestione Obbligatorio finalizzato all'acquisizione dell'indennità per la malattia di Aujeszky", che deve essere approvato dal DPV della ATS di competenza, nel quale siano previste almeno le seguenti azioni:
 - a. controllo sierologico di tutti i riproduttori, a carico dell'allevatore (in caso di esito favorevole, tale controllo può essere considerato valido ai fini della riacquisizione della qualifica)
 - b. identificazione di tutti i riproduttori positivi
 - c. vaccinazione di emergenza
 - d. programma di riforma degli animali sieropositivi
2. l'ATS può consentire le movimentazioni verso altri allevamenti alle seguenti condizioni:
 - a. lo spostamento dei suini presso uno o più allevamenti da ingrasso presenti in Lombardia può avvenire previa acquisizione della dichiarazione del legale rappresentante dell'allevamento di destinazione che attesti di essere informato che i suini provengono da allevamento non negativo. La stessa dichiarazione dovrà essere prodotta anche dal legale rappresentante dell'allevamento che dovesse ricevere gli stessi suini per la fase di finissaggio-ingrasso
 - b. Il DPV comunica la/le movimentazione/i dei suini al DPV della ATS competente sull'allevamento di destinazione che, in base ad una valutazione del rischio di diffusione della malattia ad allevamenti contermini, può non consentire lo spostamento
 - c. tutte le partite devono essere sottoposte a controllo sierologico prima della movimentazione secondo la numerosità campionaria di cui alla tabella A (prevalenza attesa del 5% con un IC del 95% , con un massimo di 57 campioni) a carico dell'allevatore; in base agli esiti degli esami di laboratorio:
 - i. i suinetti superiori ai 120 giorni di età si movimentano solo se negativi (se positivi possono essere movimentati solo verso il macello)
 - ii. i suinetti inferiori ai 120 giorni di età, in caso di positività, ascrivibile a immunità passiva, possono essere movimentati in vincolo ma devono essere sottoposti a controllo sierologico prima della successiva movimentazione
3. l'ATS può consentire le movimentazioni dei grassi verso il macello alle seguenti condizioni:
 - a. vaccinazione di emergenza di tutte le partite del/dei capannone/i positivo/i effettuata da almeno 2 settimane e da non oltre 4 settimane dalla data di invio al macello,
 - b. se verso impianti di macellazione situati in Lombardia, tali impianti dovranno essere preventivamente individuati e aver formalmente espresso la volontà di ricevere gli animali,
 - c. il Veterinario Ufficiale deve riportare nel quadro E del mod. 4, oltre alla qualifica per MVS, la dicitura "suini provenienti da allevamento non indenne per malattia di Aujeszky" e comunicare al macello di destinazione l'arrivo delle partite nelle 24 ore precedenti l'invio.
4. La mancata attuazione degli interventi previsti dal "Piano di gestione Obbligatorio" comporta il divieto di spostamento di suini verso gli allevamenti della Lombardia.
5. I costi dei prelievi e degli esami sierologici nell'ambito del "Piano di gestione Obbligatorio" sono a carico del proprietario.
6. I prelievi nell'ambito del "Piano di gestione Obbligatorio" sono effettuati dal DPV direttamente o sotto la sua supervisione.
7. La qualifica viene ripristinata qualora gli animali siano risultati negativi a due accertamenti effettuati a distanza di minimo di 28 gg e massima di 6 mesi, secondo la numerosità campionaria di cui alla Tabella A. Il primo di tali controlli deve essere effettuato solo dopo che sono stati eliminati tutti i suini sieropositivi

B. allevamento da ingrasso:

1. presentare un "Piano di Gestione Obbligatorio finalizzato all'acquisizione dell'indennità per la malattia di Aujeszky", che deve essere approvato dal DPV della ATS di competenza, nel quale siano previste almeno le seguenti azioni:
 - a. effettuazione del tutto pieno/tutto vuoto nel capannone in cui sono presenti gli animali sieropositivi e
 - b. rispetto del vuoto sanitario di almeno 3 gg dal termine delle operazioni di pulizia e disinfezione e prima di introdurre solo animali provenienti da allevamenti indenni

- c. dopo 180 giorni, sottoporre a controllo sierologico gli animali ristallati nel capannone, secondo la numerosità campionaria di cui alla tabella A (prevalenza attesa del 5% con un IC del 95% , con un massimo di 57 campioni); in caso di positività dovrà essere effettuato il tutto pieno/tutto vuoto per allevamento e nel caso l'allevamento abbia riacquisito la qualifica, essa viene revocata.
 - d. vaccinazione di emergenza
2. l'ATS può consentire le movimentazioni verso impianti di macellazione alle seguenti condizioni:
 - a. vaccinazione di emergenza di tutte le partite del/dei capannone/i positivo/i effettuata da almeno 2 settimane e da non oltre 4 settimane dalla data di invio al macello
 - b. le partite (escluse quelle provenienti dal capannone positivo) dovranno essere sottoposte a controllo sierologico secondo la numerosità campionaria di cui alla tabella A (prevalenza attesa del 5% con un IC del 95% , con un massimo di 57 campioni). In caso di positività dovrà essere effettuato il tutto pieno/tutto vuoto per allevamento
 - c. se i suini sono destinati a impianti di macellazione situati in Lombardia, tali impianti dovranno essere preventivamente individuati e aver formalmente espresso la volontà di ricevere gli animali
 - d. il Veterinario Ufficiale deve riportare nel quadro E del mod. 4, oltre alla qualifica per MVS, la dicitura "suini provenienti da allevamento non indenne per malattia di Aujeszky" e comunicare al macello di destinazione l'arrivo delle partite nelle 24 ore precedenti l'invio.
 3. l'ATS può consentire le movimentazioni da allevamenti da ingrasso-svezamento verso uno o più allevamenti da ingrasso alle condizioni di cui al precedente punto A.2.
 4. I costi dei prelievi e degli esami sierologici nell'ambito del "Piano di gestione Obbligatorio" sono a carico del proprietario.
 5. I prelievi nell'ambito del "Piano di gestione Obbligatorio" sono effettuati dal DPV direttamente o sotto la sua supervisione.
 6. La qualifica viene ripristinata qualora gli animali siano risultati negativi a due accertamenti effettuati a distanza di minimo di 28 gg e massima di 6 mesi, secondo la numerosità campionaria di cui alla tabella A. Il primo di tali controlli deve essere effettuato solo al termine del periodo di vuoto sanitario di cui al precedente punto 1.a

C. Allevamento che ha introdotto animali da allevamenti non accreditati o a stato sanitario sconosciuto

1. Sino al ripristino della qualifica sanitaria gli animali potranno essere movimentati, secondo la tipologia dell'allevamento, alle condizioni di cui ai precedenti punti A.2, A.3 e B.2.
2. La qualifica viene ripristinata qualora gli animali siano risultati negativi a due accertamenti effettuati a distanza di minimo di 28 gg e massima di 6 mesi, secondo la numerosità campionaria di cui alla tabella A. Il primo di tali controlli, entrambi a carico del proprietario, deve essere effettuato almeno 28 giorni dopo l'introduzione da allevamenti non accreditati o a stato sanitario sconosciuto.

D. Disposizioni per il macello

La macellazione di suini provenienti da allevamenti non indenni:

- a. deve avvenire solo l'ultimo/i giorno/i di lavorazione della settimana, inoltre
- b. ciascuna partita deve essere macellata alla fine della giornata ed entro le 24 ore dall'arrivo

Gli automezzi che trasportano animali provenienti da allevamenti con qualifica sanitaria revocata devono essere lavati e disinfettati esclusivamente al macello. Tale disposizione si applica anche agli automezzi che trasportano suini provenienti da allevamenti con stato sanitario sconosciuto nei confronti della malattia di Aujeszky.

11. Verifica applicazione programma di vaccinazione

Il Piano vaccinale deve essere attuato secondo quanto indicato nell'*Allegato 3*.

Considerato che la vaccinazione pianificata è obbligatoria per tutti i suini allevati, vengono condotti controlli sulla corretta attuazione del piano vaccinale, con le seguenti modalità:

- Controllo documentale
- Campionamento sierologico

Allevamenti da sottoporre a verifica

Ciascun DPV deve individuare un campione di allevamenti da sottoporre a verifica che comprenda, in via prioritaria, tutti gli allevamenti sieropositivi, oltre a quelli che ritiene opportuno in considerazione di situazioni epidemiologiche non favorevoli.

Modalità di verifica

Controllo documentale

- presenza del Veterinario responsabile del Piano (*Allegato 1*);
- presenza del Piano vaccinale;
- congruità tra dosi vaccinali acquistate e numero medio di suini da vaccinare;
- modalità di registrazione degli interventi vaccinali in grado di garantire la tracciabilità e rintracciabilità dei gruppi di suini vaccinati;
- corretta conservazione delle dosi di vaccino;
- presenza delle certificazioni di avvenuta vaccinazione e di provenienza da allevamenti indenni, relative agli animali introdotti

Serie Ordinaria n. 6 - Lunedì 08 febbraio 2016

Negli allevamenti da ingrasso che introducono suini che hanno già completato il ciclo di vaccinazione, la verifica documentale sarà riferita solo a quest'ultimo punto.

L'esito di tali controlli deve essere formalizzato tramite il modello di cui all'*Allegato 4* e registrato in SIV.

Campionamento sierologico

Negli allevamenti da riproduzione i campionamenti devono essere suddivisi tra le categorie di riproduttori (almeno n.5 campioni per ciascuna categoria) e quelli in fase di accrescimento (almeno n.5 animali per ciascuna categoria: 50 Kg, 110 Kg e 150 Kg).

Dove viene effettuato il tutto pieno/tutto vuoto per allevamento, il controllo sierologico riguarderà n°15 suini di peso > 110 Kg.

Tali accertamenti possono essere effettuati anche contestualmente alla attività di sorveglianza per l'MVS o in occasione di altre attività svolte/programmate presso gli allevamenti o al macello.

Presso gli impianti di macellazione presenti in Lombardia verrà attuato, a campione, un programma di verifica delle vaccinazioni, secondo indicazioni regionali.

- Interpretazione risultati sierologici

Gli esiti del campionamento sierologico possono mettere in evidenza le seguenti non conformità:

- esito sierologico (gE e gB) negativo: animale non vaccinato,
- esito sierologico (gE e gB) positivo: circolazione virale in allevamento; in tal caso si può ipotizzare che il capo non sia stato vaccinato oppure che il piano vaccinale non sia adeguato.

Gli esiti non favorevoli del monitoraggio sierologico vanno messi in relazione con gli esiti del controllo documentale e eventualmente integrati con ulteriori verifiche effettuate in collaborazione con l'IZSLER territorialmente competente, il veterinario responsabile del Piano e l'allevatore.

12. Monitoraggio sanitario della fauna selvatica

Tutti i cinghiali abbattuti per motivi di caccia, per contenimento della popolazione o rinvenuti morti sono sottoposti ad accertamenti diagnostici nei confronti della malattia di Aujeszky. La modalità di esecuzione di tale attività di sorveglianza è quella prevista dal DDGS. 11358/2012 "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica"

13. Modalità di campionamento

I suini prelevati ai sensi del presente provvedimento devono essere identificati singolarmente.

I campioni di sangue devono essere inviati alla competente Sezione IZSLER, utilizzando la modalità di preaccettazione per malattia di Aujeszky, "in allevamento", disponibile in SIV, anche se il prelievo avviene al macello.

14. Costi

1. I costi per le analisi di laboratorio effettuate su capi presenti negli allevamenti della Lombardia, oppure provenienti da questi, ed eseguiti nell'ambito di applicazione del presente "Piano" sono a carico dell'IZSLER, fatto salvo diversa disposizione nazionale e quanto previsto al successivo punto 3.
2. I costi per l'attività di prelievo, svolta dai DPV delle ATS, sono a carico del SSR, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3.
3. I costi per le analisi di laboratorio e per l'attività di prelievo sono a carico dell'allevatore:
 - negli allevamenti suini da ingrasso con consistenza media per ciclo inferiore a 5 o inferiore a 30, a seconda del territorio, qualora non effettuino il tutto pieno/tutto vuoto ai fini dell'accreditamento
 - nell'ambito del "Piano di Gestione Obbligatorio finalizzato all'acquisizione dell'indennità per la malattia di Aujeszky"
- a seguito di introduzione di animali da allevamenti non accreditati o a stato sanitario sconosciuto, compresi i controlli per il ripristino della qualifica sanitaria.

15. Competenze

I DPV delle ATS svolgono, direttamente o sotto la propria responsabilità, i prelievi per:

- l'acquisizione della qualifica sanitaria secondo quanto indicato al precedente punto 7.a.1
- il mantenimento, secondo quanto indicato al precedente punto 7.b.1
- la verifica applicazione programma di vaccinazione secondo quanto indicato al precedente punto 11.
- il ripristino della qualifica sanitaria

I Veterinari responsabili del Piano effettuano i prelievi per:

- il mantenimento della qualifica, secondo quanto indicato al precedente punto 7.b.1
- l'attuazione del "Piano di Gestione obbligatorio" a seguito di sospensione o revoca.

16. Provvedimenti

Ai trasgressori delle norme previste dal presente decreto, salvo che il fatto che non costituisca reato, sono applicate le sanzioni disposte dall'articolo 358 del T.U.L.S., in combinato disposto con il D.Lvo 196/99, art. 16, comma 1.

TABELLA A

Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 5% con un intervallo di confidenza del 95%

N. suini presenti	N. campioni da prelevare
7-27	sino a 25
28-37	sino a 29
38-55	35
56-100	45
101-600	56
> 600	57

TABELLA B

Numerosità campionaria in grado di rilevare una prevalenza di infezione del 10% con un intervallo di confidenza del 95%

Numero capi in azienda	Numero capi da controllare
Fino a 10	Tutti
11	10
12	11
13-14	12
15-16	13
17-18	14
19-20	15
21-23	16
24-26	17
27-29	18
30-34	19
35-39	20
40-46	21
47-55	22
56-67	23
68-85	24
86-113	25
114-163	26
164-282	27
283-917	28
918 e oltre	29

COMUNICAZIONE DEL VETERINARIO RESPONSABILE DEL PIANO

Spett.le
Distretto Veterinario
di.....
ATS.....

OGGETTO: Comunicazione del Veterinario responsabile del Piano nazionale di controllo della Malattia di *Aujeszky*.

Il sottoscritto _____ Cognome Nome
in qualità di _____ Proprietario Detentore
dell' allevamento (Ragione Sociale) _____
Codice aziendale _____
sito nel Comune _____
Via / Località _____
Telefono _____

dichiara di avvalersi, per le attività previste dal Piano in oggetto, del:
Dr. _____ N° _____ iscrizione Albo
della provincia di _____, residente in _____, via _____, indirizzo mail _____,
telefono _____ C.F. _____

L'Allevatore
(firma)

Il Veterinario
(Timbro e firma)

Data..... li.....

REGIONE LOMBARDIA
DOMANDA DI OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE DA MALATTIA DI AUJESZKY

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinario
della ATS

Il sottoscritto Cognome Nome

in qualità di Proprietario Detentore

Ragione sociale allevamento

.....

Codice aziendale

sito nel Comune
.....

Via / Località
.....

Telefono
.....

CHIEDE

di conseguire la qualifica di allevamento indenne da Malattia di Aujeszky e dichiara che la consistenza media per ciclo è la seguente:

- verri n.
- scrofe n.
- scrofette n.
- lattonzoli (< 20 kg) n.
- magroncelli (20 -50 kg) n.
- magroni (50-120 kg) n.
- grassi (>120 kg) n.

DICHIARA

di essere a conoscenza di quanto previsto dal DM 1° aprile 1997 e smi e dal DDUO n...../2016

Data.....,

Firma del richiedente

.....

Piano Vaccinale

Tutti gli allevamenti suini devono essere sottoposti a profilassi immunizzante.

Il Piano vaccinale deve essere predisposto dal Veterinario responsabile descrivendo, al fine di garantire la tracciabilità e rintracciabilità dei gruppi degli animali vaccinati, anche le procedure operative con le quali verranno eseguiti gli interventi di profilassi immunizzante, nonché la data dell'intervento. Gli schemi vaccinali devono essere conformi a quanto stabilito dall'presente allegato.

Il Piano deve essere, firmato sia dall'allevatore che dal Veterinario responsabile e tenuto aggiornato.

Limitatamente agli allevamenti suini da autoconsumo e agli allevamenti di piccole dimensioni (riproduzione/ingrasso) che non movimentano animali, i DPV territorialmente competenti in considerazione di fattori di tipo zootecnico-epidemiologico, quali:

- densità zootecnica dell'area, con particolare riferimento alla presenza di allevamenti intensivi
- stato sanitario degli allevamenti vicini
- eventuali contatti diretti/indiretti con allevamenti intensivi

possono derogare alla presenza del Piano vaccinale e del Veterinario responsabile.

L'efficace attuazione di un piano vaccinale deve tener conto, tra l'altro, di alcune indicazioni operative quali:

- rigoroso rispetto della catena del freddo, durante il trasporto e la conservazione dei presidi immunizzanti,
- utilizzo delle dosi preparate nel più breve tempo possibile dopo la ricostituzione, per cui è opportuno ricostituire le dosi in funzione del numero dei trattamenti da fare
- utilizzo di aghi appropriati per l'inoculazione per via intramuscolare, in relazione allo spessore del grasso
- rispetto delle indicazioni per l'impiego, in funzione delle caratteristiche del vaccino.

Certificazioni

L'attestazione di avvenuta vaccinazione, che deve accompagnare i suini verso altri allevamenti o impianti di macellazione e relativa alla loro vaccinazione, deve essere conforme al modello di cui all'*Allegato 5* del presente decreto.

Tale certificazione deve sempre essere allegata al Mod. 4, indipendentemente dall'esecuzione della visita clinica degli animali prima della movimentazione da parte del Veterinario Ufficiale.

Gli allevamenti indenni da malattia di Aujeszky possono movimentare verso impianti di macellazione anche senza tale certificazione (*Allegato 5*, a condizione che l'allevatore, sul Mod. 4, autocertifichi che trattasi di suini vaccinati).

Il Veterinario Ufficiale, quando effettua la visita clinica degli animali prima della movimentazione, verifica la documentazione attestante la corretta attuazione degli interventi di profilassi immunizzante nei confronti della malattia di Aujeszky.

L'adempimento di cui all'art. 65 del RPV 320/54 (Mod. 12), è assolto unicamente per via telematica, inserendo le informazioni relative agli interventi immunizzanti in BDR. Tale registrazione deve essere effettuata entro 15 gg dall'intervento di profilassi immunizzante.

Schema vaccinale

1. Allevamento suini da riproduzione.

I riproduttori sono sottoposti ad almeno 3 vaccinazioni ogni anno.

I nuovi nati sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° e il 90° giorno di vita.

Verretti e scrofette sono sottoposti a un richiamo entro il 180° giorno di vita.

2. Allevamento suini da ingrasso.

I suini sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° e il 90° giorno di vita.

Nel caso di animali introdotti da aree indenni di cui alla decisione n. 2008/185/CE, e successive modificazioni, la prima vaccinazione è effettuata all'arrivo indipendentemente dall'età degli animali, seguita da un richiamo dopo 3-4 settimane dal primo intervento.

Agli animali destinati ad essere macellati oltre il 7° mese di età è praticato un terzo intervento vaccinale tra il 6° e il 7° mese di vita.

3. Allevamento suini da riproduzione ed ingrasso.

Lo schema di vaccinazione è quello indicato ai punti 1. e 2. rispettivamente per i suini da riproduzione e per quelli da ingrasso.

CONTROLLO DOCUMENTALE DEL PIANO VACCINALE

Codice aziendale
Denominazione azienda
Via.....n°..... Comune..... Prov.

- E' stato nominato formalmente il Veterinario responsabile del Piano (Allegato 1) ? SI NO
- E' stato predisposto il Piano vaccinale previsto dalla normativa ed è presente in allevamento? SI NO
- L'acquisto delle dosi di vaccino è congruo al numero medio di animali da vaccinare presenti in allevamento? SI NO
- Le modalità di registrazione degli interventi vaccinali consentono la tracciabilità e rintracciabilità dei gruppi di suini vaccinati?
SI NO
- Le dosi di vaccino sono correttamente conservate? SI NO
- Presenza delle attestazioni di avvenuta vaccinazione per i capi introdotti in allevamento? SI NO

Prescrizioni:
.....
.....

Sanzioni:
.....
.....

L'Allevatore
(firma)

Il Veterinario
(Timbro e firma)

.....

.....

Data.....li.....

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA VACCINAZIONE

Codice aziendale

Denominazione azienda.....

Via.....n°..... Comune..... Prov.

Dati riferiti al Mod.4 n..... del.....			
N° animali	Categoria	Tatuaggio auricolare	Lettera coscia

Categoria: lattoni, scrofe, verri, scrofette, verretti, magroni, grassi;

INTERVENTI VACCINALI (*)

	I Vaccinazione	II Vaccinazione	III Vaccinazione
Data vaccinazione

Nome commerciale

L'Allevatore

(firma)

Il Veterinario

(Timbro e firma)

.....

.....

Data.....fi.....

(*) Riportare gli interventi effettuati sui suini di cui al Mod 4; nel caso trattasi di animali sotto età vaccinabile (lattoni), riportare gli interventi fatti sui riproduttori; per gli animali che hanno completato il primo ciclo vaccinale (scrofe verri) deve essere riportata la data dell'intervento più recente.